

ALLEGATO AL PTOF 2025/28 - AGGIORNAMENTO 2025/26

Criteri per la conduzione di scrutini ed esami per l'anno scolastico 2025/2026

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni delle scuole del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata avendo come riferimento normativo il D.P.R. n. 122/2009 e il decreto legislativo n.62 del 2017.

Art. 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, deve assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

Tutte le valutazioni proposte in sede di scrutinio intermedio e finale, nonché al termine dell'Esame di Stato, sono finalizzate a verificare i livelli di apprendimento conseguiti da ciascuno studente in relazione alle Conoscenze, alle Abilità e alle Competenze proprie degli Indirizzi di studio dell'I.I.S.S. "R.GORJUX-N.TRIDENTE-C.VIVANTE", anche in funzione orientativa per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero per il proseguimento degli studi di ordine superiore (Università/ITS/altro).

Anche la partecipazione alle attività programmate come ampliamento dell'offerta formativa, deliberate e organizzate dalla scuola, concorre positivamente alle valutazioni delle singole discipline afferenti come tali alla definizione del punteggio del credito scolastico. A tale scopo, il personale docente interno ed esterno e/o gli esperti di cui si avvale la scuola per lo svolgimento di attività o insegnamenti legati all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni con disabilità, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Cosa valutare

Si prevede di norma di realizzare:

- almeno n.2 verifiche scritte e almeno n. 2 verifiche orali al primo quadrimestre;
- almeno n. 3 verifiche scritte e almeno n. 2 verifiche orali nel corso del secondo quadrimestre;
- per gli Insegnamenti il cui orario è n. 2 ore settimanali, si prevede un numero complessivo di verifiche pari a 3.

L'oggetto della valutazione deve essere certo e preventivamente individuato, definito e descritto. È importante definire gli obiettivi descritti della performance (ciò che l'alunno deve essere in grado di fare), le condizioni (tempistica, strumenti) entro cui realizzarla e i criteri (come realizzarla).

Il processo valutativo come base della programmazione del Curricolo di Istituto

L'intero processo valutativo e, in particolare, la valutazione volta alla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti frequentanti l'IISS "R. GORJUX-N.TRIDENTE-C.VIVANTE", gioca un ruolo fondamentale in quanto è alla base della programmazione del Curricolo di Istituto, dei Piani di lavoro Individuali dei singoli docenti e delle Programmazioni di Dipartimento. In particolare, i docenti dell'IISS "R.GORJUX-N.TRIDENTE-C.VIVANTE", in osservanza delle Indicazioni normative in tema di valutazione, seguono il seguente percorso valutativo: ogni alunno/a viene osservato dall'insegnante prima, durante e nel momento successivo rispetto alla condivisione di nuovi contenuti. Questo perché il percorso valutativo precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, svolgendo diverse funzioni: diagnostica (individuare carenze), formativa (aiutare a colmarle), autentica (valutare attraverso esperienze di apprendimento), proattiva (stimolare nuovi apprendimenti), e, infine, certificativa. Dal punto di vista formativo è importante attivare un processo di autovalutazione da parte dello studente che lo conduca a individuare i propri punti

di forza e di debolezza e a migliorare, così, il proprio rendimento. A tale scopo i docenti si impegnano a dare feedback continui rispetto alle attività svolte, rendere la valutazione trasparente (soprattutto per quanto riguarda i criteri di assegnazione di giudizi e punteggi) e tempestiva (in modo che lo studente possa intraprendere rapidamente eventuali percorsi di recupero). La valutazione sommativa continuerà a far riferimento a quanto previsto nei criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti e nelle programmazioni di classe di inizio anno scolastico, con gli adattamenti che la modalità di apprendimento /didattica a distanza ha comportato già a partire dalla seconda metà dell'a.s.2019/2020. Ogni Consiglio di Classe, competente nel ratificare le attività svolte, rifletterà sul processo formativo compiuto da ciascun alunno/a al fine di compiere un bilancio di verifica del suo percorso di costruzione delle conoscenze. 3 Sottofasi della valutazione La valutazione è suddivisa in più sottofasi: valutazione diagnostica, valutazione formativa, valutazione proattiva, sommativa, certificativa, orientativa. La valutazione diagnostica è effettuata prima di intraprendere un nuovo processo di insegnamento-apprendimento ed è finalizzata a rilevare la situazione iniziale degli allievi circa il grado di conoscenze e competenze già acquisite su cui fondare le scelte per la programmazione e/o la realizzazione dell'intervento didattico. In questa fase non si attribuisce un giudizio di valore, ma si rilevano informazioni per definire:

- i livelli di partenza che un allievo possiede, sia dal punto di vista socio-affettivo relazionale che disciplinare (competenze che possiede)
- i prerequisiti, che sono le competenze che un allievo deve possedere, per attivare un determinato processo.

Strumenti della valutazione diagnostica: test d'ingresso in tutte le classi prime per ognuna delle discipline già presenti nel corso di studi della scuola secondaria di II Grado.

La **valutazione formativa** è finalizzata al miglioramento dello studente per accertare in modo analitico quali abilità l'allievo stia acquisendo; le prove di verifica riguardano brevi segmenti del percorso. Gli esiti delle prove formative concorrono alla formulazione del voto finale. La valutazione formativa rende lo studente consapevole della sua esperienza di apprendimento e innesca un processo di miglioramento; modifica l'azione dello studente; è centrata sullo sviluppo delle capacità dello studente e non sul risultato; è frequente ed immediata.

Obiettivi della valutazione formativa: capacità di analisi di una situazione o problema, capacità di soluzione del problema, capacità di sintesi, capacità di riflessione sul proprio percorso di apprendimento, capacità di autovalutarsi.

Strumenti della valutazione formativa: schede di sintesi, elaborazione di mappe concettuali, autovalutazione, attività di debriefing svolta subito dopo un percorso di apprendimento, interrogazione orale, riassunto/sintesi orale di un'attività, riflessione scritta, prove strutturate e semistrutturate (possono assumere un valore formativo se, durante la somministrazione e la comunicazione dei risultati, esse riescono a sollecitare diverse operazioni mentali), prove a risposta aperta, peer evaluation (valutazione tra compagni).

La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi compiuti dall'alunno, cercando di rinforzare la sua motivazione in vista di azioni successive. L'insegnante interpreta gli errori degli alunni come spia dei loro processi di pensiero, riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall'alunno nel suo cammino, lo gratifica per i passi effettuati, fa crescere in lui le emozioni di riuscita, il sentimento di autoefficacia.

La valutazione sommativa è finalizzata al voto e mira ad accertare il possesso di conoscenze, abilità e competenze alla fine di una unità di apprendimento e/o del percorso formativo. Si concentra sul risultato finale, ma presta attenzione anche ai processi che hanno portato all'elaborazione del prodotto finale. Strumenti della valutazione sommativa: prove scritte di verifica, strutturate, semistrutturate e a risposta aperta, prove orali, interrogazione, domande su uno specifico contenuto, prove simulate e prove autentiche.

La valutazione orientativa mira a rendere consapevole l'alunno del proprio stile di apprendimento. Strumenti della valutazione orientativa: test o approfondimenti sulla metacognizione, momenti di riflessione sulle proprie modalità di apprendimento, autovalutazione.

La valutazione in funzione certificativa può essere finale (sommativa) o in itinere (parzialmente sommativa) e consiste nell'attribuzione di giudizi sui traguardi raggiunti. La certificazione è l'esito formale e

pubblico di una valutazione sommativa, alla fine di un ciclo di studio. Strumenti della valutazione in funzione certificativa: documento di certificazione delle competenze o delle abilità acquisite.

Ci si avvarrà degli indicatori, dei descrittori e delle griglie di valutazione deliberati nei Dipartimenti, nel Collegio dei docenti e nel Consigli di classe.

Modalità dei recuperi disciplinari Per tutti gli alunni che hanno conseguito **valutazioni inferiori a sei** (es. 5/Sc – 5/Or), saranno comunicate alle famiglie le modalità di recupero.

Nella lettera saranno indicati i moduli prioritari nei quali si sono evidenziate le carenze e la tipologia di recupero scelta dal consiglio di classe.

I criteri con cui avviare le attività di recupero al termine del 1^a Quadrimestre sono i seguenti:

- **SA** = studio autonomo assistito, guidato dal docente della disciplina (per gli alunni con votazione 5);
- **PPP** = pausa nel prosieguo della programmazione della durata di 3 settimane, da annotare sul registro elettronico (soluzione consigliata per le discipline di studio con 2/3 ore);
- **QO** = utilizzo del 50% delle ore settimanali per 4 settimane (soluzione consigliata per le discipline di studio in cui pochi allievi che necessitano di recupero, ovvero per le discipline di studio con 4 o più ore settimanali);
- **IDEI** = sportelli/corsi di recupero pomeridiano (prevalentemente per le discipline con docenti dell'Organico del Potenziamento nel corso del 1^a quadrimestre). Gli esercenti la potestà sugli allievi potranno visionare i risultati dello scrutinio in modalità online e flaggare per presa visione, nel registro elettronico, utilizzando le credenziali loro assegnate.
- **RCB** = Corsi di rafforzamento delle competenze di base nel biennio, finanziate con PNRR (matematica, italiano, inglese).

Art. 2 - Scrutinio finale

Il Collegio dei Docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il secondo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene, altresì, conto dell'esito delle verifiche relative ad iniziative di sostegno e ad interventi di recupero realizzati per sanare le lacune emerse nello scrutinio intermedio.

Pertanto, il voto assegnato alle prove di recupero delle carenze maturate nel I Quadrimestre potrà avere incidenza sul voto finale.

Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino valutazioni insufficienti in una o più discipline, il Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

In tale caso, il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

Si procede, invece, al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di Classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Il mancato superamento della prova scritta e/o orale, prevista per il recupero del debito formativo, anche in una sola materia, comporta nello scrutinio suppletivo, la non ammissione alla classe successiva.

Per poter essere ammesso l'allievo deve, pertanto, dimostrare nelle verifiche di recupero di aver colmato, conseguendo una valutazione sufficiente, le lacune di:

- a) **almeno 2 materie su 3, ove sospeso in tre discipline di studio;**
- b) **almeno 1 materia su 2, ove sospeso in due discipline di studio;**
- c) **dell'unica disciplina di studio con giudizio sospeso.**

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'alunno deve aver colmato almeno parzialmente le carenze nella disciplina di studio su cui non ha conseguito la piena sufficienza. Il Consiglio di classe dovrà comunque

ritenere l'allievo in grado di seguire proficuamente, **nel corso dell'anno scolastico successivo**, i contenuti della disciplina di studio **su cui il recupero è risultato essere solo parziale**.

Art. 3 - Interventi successivi allo scrutinio finale

In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'Istituto viene riportata solo l'indicazione della "Sospensione del giudizio".

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, **indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente** in sede di scrutinio **nella disciplina o nelle discipline nelle quali non abbia raggiunto la sufficienza**. Contestualmente vengono **comunicati gli interventi didattici** finalizzati al recupero dei debiti formativi, **le modalità e i tempi delle relative verifiche** che la scuola è tenuta a portare a termine **entro la fine dell'anno scolastico**.

A seguito di quanto previsto dal precedente art. 2, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate, debbono comunicarlo formalmente alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente (c. 2).

In materia di organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni impartite all'art. 4 e seguenti del D.P.R. 122/2009.

Nello scrutinio finale, il Consiglio di Classe **sospende il giudizio degli alunni con gravi insufficienze in non più di 3 (tre) discipline**. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e, per il triennio finale, l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 4 - Attribuzione del Credito Scolastico

Come da c.2 bis art 15 del d.lgs 62 del 2017, modificato dalla Legge del 2024 n.150, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Oltre alla condizione indispensabile di cui innanzi, lo studente deve, per poter conseguire il punteggio più alto della banda di oscillazione corrispondente alla media raggiunta, avere una media con un punteggio uguale o superiore a ½ punto, ovvero aver conseguito almeno DUE dei seguenti indicatori:

1. Frequenza assidua e fattiva collaborazione alle lezioni (assenze non superiori al 10% dell'orario annuale obbligatorio) sia in presenza che in modalità DaD (ove attivata);
2. Attività complementari ed integrative (partecipazione a progetti di ampliamento dell'offerta formativa in misura non inferiore al 75 % delle ore previste in progetto);
3. Partecipazione (assenza a non più di due riunioni) attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe, rappresentanti nel Consiglio di Istituto, componenti Commissioni e Gruppi di lavoro, etc.);
4. Partecipazione con assiduità (non meno del 75% delle ore programmate) ed impegno alle progettualità del Piano Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo con conseguimento dell'attestato finale;
5. Partecipazione assidua alle attività di FORMAZIONE SCUOLA LAVORO (FSL) con presenza ad almeno il 75 % delle ore previste.

Come già specificato, l'Istituto attribuisce una notevole importanza al coinvolgimento degli alunni nelle attività progettuali. Agli studenti che abbiano partecipato con impegno ad attività progettuali, in particolare del Piano Operativo Nazionale, e che abbiano conseguito le relative certificazioni a conclusione delle attività previste, viene riconosciuto un'incidenza nel voto delle materie di studio afferenti alla progettualità PON e sul punteggio della banda di oscillazione relativa alla media scolastica, in presenza di almeno altri due parametri stabiliti (vedi tabella attribuzione credito scolastico).

Art. 5 - Criteri di valutazione del comportamento

Il voto di comportamento viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi e finali, in base ai seguenti indicatori:

- Frequenza;
- Interesse;
- Modalità di svolgimento delle consegne;
- Relazioni nella comunità scolastica;
- Ruolo interno alla classe.

Gli allievi destinatari di provvedimenti disciplinari per fatti gravi che comportino provvedimenti di sospensione dalla frequenza non parteciperanno ai viaggi di istruzione, salvo che dimostrino reale ravvedimento connotato da assenza di annotazioni disciplinari nel periodo successivo agli accadimenti sanzionati come innanzi specificato.

Premesso che le note collettive evidenziano un comportamento di scarso senso civico di ogni singolo componente della classe, le stesse comporteranno la diminuzione del voto massimo, nella misura, di norma, di un punto ogni due note.

Art. 6 - Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

- **Gli alunni di I – II –III – IV anno sono ammessi alla classe successiva se hanno frequentato le lezioni per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, salvo i casi di deroghe fissati nel Regolamento delle assenze, e hanno **conseguito votazioni non inferiori ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi**.
- **Gli alunni di I – II –III – IV anno non sono ammessi alla classe successiva in presenza di 4 o più insufficienze gravi (dall'uno al quattro) oppure di diffuse insufficienze**, ove il Consiglio di Classe riterrà:
 - a) che le carenze siano tali da compromettere la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno successivo;
 - b) che non ci sia la possibilità di recupero delle insufficienze in tempi e modi adeguati, da permettere all'alunno di affrontare con profitto gli impegni scolastici dell'anno successivo.
- **Gli alunni di I-II-II-IV anno, in caso di valutazioni negative non gravi e non diffuse o di un limitato numero di insufficienze gravi (da una a tre)**, qualora il Consiglio ritenga che le suddette insufficienze non comportino un immediato giudizio di non promozione, **ottengono il rinvio del giudizio finale di non promozione o promozione alla classe successiva e, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, effettuano ulteriori prove di verifica. Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio finale** (ammissione o non ammissione alla classe successiva).

Art. 7 - Indicazioni operative per la conduzione degli scrutini relativi alla prima annualità (classi prime) del biennio unitario di istruzione professionale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Regolamento D.I. del 24 maggio 2018, n. 92, nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 61/2017, le Istituzioni Scolastiche di Istruzione Professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle Unità di Apprendimento" inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).

Il Consiglio di Classe, **dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga** in presenza di **assenze opportunamente motivate e documentate**, tenendo conto dei criteri di deroga adottati dal Collegio dei Docenti, procede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.F.I., in considerazione delle attività e degli interventi di personalizzazione del percorso come programmati per ciascuno studente nonché in considerazione delle competenze maturate.

In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti:

a) Lo/La studente/ssa ha **riportato una valutazione positiva in tutte le discipline** di insegnamento, ha **maturato le competenze previste** e il P.F.I. non necessita di adeguamenti.

In tale ipotesi lo/la studente/ssa è ammesso/a alla classe seconda ed il P.F.I. È CONFERMATO.

b) Lo/La studente/ssa ha **riportato valutazione positiva in tutte le discipline**, ha **maturato le competenze previste**, ma il P.F.I. **necessita di adeguamenti** (ad esempio per conseguire anche la qualifica professionale maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso, **lo/la studente/ssa è ammesso/a alla classe successiva ed il P.F.I. SARÀ MODIFICATO** dal Consiglio di classe in sede di riunione di scrutinio finale.

c) Lo/La studente/ssa ha **riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste**. In tal caso, il Consiglio di Classe delibera che **lo/la studente/ssa è ammesso/a con REVISIONE DEL P.F.I. alla classe successiva**, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

1. **partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero** delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
2. **partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente** dalla scuola **durante i mesi estivi** per il recupero delle carenze rilevate. **LA REVISIONE DEL P.F.I. è curata dal Consiglio di Classe in sede di riunione di scrutinio finale.**

d) Lo/La studente/ssa ha **riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese** tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. **In tal caso, lo/la studente/ssa è dichiarato/a NON AMMESSO ALL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA ed il P.F.I. È RIMODULATO PROROGANDOLO DI UN ANNO.**

LA RIMODULAZIONE DEL P.F.I. è curata dal Consiglio di Classe in sede di riunione di scrutinio finale. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

In tale ultimo caso, è necessario che il CdC, in sede di riunione di scrutinio:

- **motivi adeguatamente** la previsione che lo studente non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi di apprendimento nel corso dell'intero anno scolastico successivo, **riportando nel verbale detta motivazione adeguatamente dettagliata;**
- proceda alla rimodulazione del P.F.I.

Indicazioni operative per la conduzione dello scrutinio relativo alla seconda annualità del biennio unitario (classi seconde) e al terzo, quarto e quinto anno.

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti iscritti e frequentanti il secondo anno del biennio unitario dei nuovi percorsi di Istruzione Professionale nonché il terzo, quarto anno di detti percorsi è effettuata avendo a riferimento il D.P.R. n. 122/2009, il D.Lgs. n. 61 del 2017 ed il D.I. n. 92 del 2018.

Il Consiglio di Classe, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di assenze opportunamente motivate e documentate, tenendo conto dei criteri di deroga adottati dal Collegio dei Docenti, procede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.F.I. in considerazione delle attività e degli interventi di personalizzazione del percorso come programmati per ciascuno studente, nonché in considerazione delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

Al termine di ogni anno scolastico rispettivamente delle classi seconde, terze e quarte il Consiglio di Classe verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.F.I. e, laddove necessario (in caso di non ammissione), lo modifica nei contenuti didattici e nei tempi. In tale caso, è necessario che il CdC, in sede di riunione di scrutinio:

- **motivi adeguatamente** il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.F.I., tale da inficiare la proficua frequenza della classe successiva, **riportando nel verbale detta motivazione adeguatamente dettagliata;**
- proceda a modifica del P.F.I. nei contenuti didattici e nei tempi.

I Consigli di classe presteranno attenzione affinché la progettazione didattica richiesta dal nuovo ordinamento dell'Istruzione Professionale, basata su UdA costruite attorno a compiti di realtà, sia adeguatamente coordinata con le tradizionali modalità di valutazione scolastica degli studenti. Tutto ciò detto, la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti iscritti e frequentanti il secondo anno del biennio unitario dei nuovi percorsi di Istruzione Professionale nonché il terzo e quarto anno di detti percorsi, sarà operata avendo a riferimento i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Art. 8 - Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Sono **ammessi a sostenere l'Esame di Stato**, in qualità di candidati interni, le studentesse e gli studenti che hanno frequentato il quinto anno e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;**
- **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.** Nel caso di votazione inferiore a sei decimi **in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto**, il Consiglio di Classe **può deliberare, con adeguata motivazione** relativa al livello complessivo di competenze sviluppate, **l'ammissione all'esame conclusivo** del secondo ciclo;
- Partecipazione alle **prove Invalsi**
- **svolgimento dell'attività di PCTO**, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio, nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Art. 9 - Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per tutte le classi, il C.d.C. attribuirà il Credito Scolastico fino ad un massimo di quaranta punti, di cui **dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.**

Per le **classi Quinte**, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe **attribuisce il punteggio di ammissione all'Esame di Stato**, per ciascun alunno/a, in base al Credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno.

Art. 10 - Validazione ed assegnazione crediti per i frequentanti i Corsi per Adulti di II Livello.

Relativamente ai corsi per Adulti di II Livello, si rimanda al del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012, *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

Valutazione periodica, intermedia e finale

Per **valutazione periodica** si intende quella effettuata **al termine di ciascun periodo didattico** (due quadrimestri) in cui è stato suddiviso l'anno scolastico con apposita delibera del Collegio Docenti.

La valutazione intermedia nel caso di adulti che hanno richiesto di frequentare il primo e secondo periodo didattico in due anni, è quella effettuata al termine del primo anno dei suddetti periodi.

La **valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze nelle relative discipline**, così come definite nel Patto Formativo Individuale.

L'accertamento di **un livello insufficiente** di acquisizione delle citate competenze **non comporta la ripetizione dell'anno**. Infatti, **l'adulto è comunque ammesso al secondo anno**. In questo caso, il Consiglio di Classe comunica all'adulto le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento.

Per **valutazione finale** si intende quella **effettuata al termine di ciascun periodo** in cui sono suddivisi i Percorsi di II livello dell'Istruzione degli Adulti.

La valutazione periodica e finale è definita **sulla base del Patto Formativo Individuale** con cui è formalizzato il percorso di studio di ciascun adulto. Il **Patto è elaborato da un'apposita Commissione composta dai docenti dei periodi didattici e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrata da esperti e/o mediatori linguistici** in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi.

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di **scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto** secondo l'ordinamento vigente, comprese quelle per le quali è stato disposto, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili a seguito della procedura di riconoscimento dei crediti.

La misura massima dei crediti riconoscibili non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

Regolarità della frequenza

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale e intermedia di ciascun adulto, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato** definito nel Patto formativo individuale.

Il monte ore del percorso di studio personalizzato è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (non più del 10% del monte ore) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti.

Le eventuali, motivate **deroghe** in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti a **condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.**

Art. 11 - Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Il curriculum di Educazione Civica (cittadinanza attiva e democratica) si propone di favorire negli alunni l'acquisizione di una **coscienza civica e civile** basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Inoltre, lo studente impara ad avere attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, occasioni rituali nella comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

L'attribuzione dei voti è effettuata secondo i criteri e gli strumenti riportati nella rubrica di valutazione della disciplina che tiene conto dell'acquisizione da parte degli studenti di una varietà di abilità civiche, piuttosto che della sterile acquisizione mnemonica di contenuti. In sede di scrutinio, **il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione acquisendo anche ulteriori elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe** che avranno svolto **percorsi interdisciplinari**. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nelle programmazioni di ciascun docente.